Sent. n. 127/2026

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE SARDEGNA

composta dai seguenti magistrati:

Dott.ssa Donata CABRAS	Presidente
Dott. Tommaso PARISI	Consigliere relatore
Dott. Gaetano BERRETTA	Consigliere

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di responsabilità iscritto al nr. **26308** del Registro di Segreteria, promosso dal Procuratore Regionale contro SOLINAS Christian, nato a Cagliari il 02.12.1976 (SLNCRS76T02B354F), rappresentato e difeso dagli Avvocati Salvatore CASULA e Silvio PINNA (NCLNTN66P27B354B), con domicilio eletto presso lo studio di quest'ultimo sito in Cagliari, Via San Lucifero, nr. 65 (P.E.C. silviopinna@pec.it), SATTA Valeria, nata a Cagliari l'08.10.1983 (STTVLR83R48B354G), rappresentata e difesa dall'Avvocato Mauro BARBERIO (BRBMRA68B16G113M), presso il cui studio ubicato in Cagliari, Via Garibaldi, nr. 105, ha eletto domicilio (P.E.C. studiolegaleporcuebarberio@legalmail.it), e VIVARELLI Maria Grazia, nata a Bologna il 09.05.1968 (VVRMGR68E49A944S), rappresentata e difesa dall'Avvocato Luigi MEDUGNO (MDGLGU47S03H01H), presso il cu studio sito in Roma, Via Po, nr. 9, ha eletto domicilio (P.E.C. luigi.medugno@pec.it);

Uditi, nella pubblica Udienza del 18 giugno 2026, con l'assistenza in qualità di Segretario della Dott.ssa Rossana CRUCCAS, il relatore Consigliere Dott. Tommaso PARISI, il Pubblico Ministero, nella persona del Vice Procuratore Generale Dott.ssa Valeria MOTZO, e gli Avvocati Mauro BARBERIO, Salvatore CASULA, Silvio PINNA e Luigi MEDUGNO, legali dei convenuti;

Esaminati gli atti ed i documenti tutti della citata causa;

Ritenuto in

FATTO

A seguito della notifica in data 09.12.2019 da parte del Sindacato del personale dirigente e direttivo dell'Amministrazione, Enti, Istituti, Aziende ed Agenzie della Regione Autonoma Sardegna, del ricorso promosso davanti al TAR della Sardegna per l'annullamento del provvedimento con cui è stato disposto il conferimento delle funzioni di Direttore generale della Presidenza dell'Ente territoriale in parola all'Avvocato Curto Silvia, la Procura Regionale attrice ha aperto il fascicolo istruttorio nr. I00176/2020; successivamente, in data 23.06.2022, il Nucleo PEF della Guardia di Finanza di Cagliari ha segnalato, in relazione alla vicenda di cui sopra, un possibile danno erariale derivante dalla predetta nomina, che sarebbe stato cagionato dagli odierni convenuti SOLINAS, SATTA e VIVARELLI, nella veste, rispettivamente, di Presidente, Assessore degli Affari Generali, Personale e Riforma della Regione e Capo di Gabinetto del Presidente in seno alla Regione Autonoma Sardegna (di seguito anche R.A.S.), rimettendo alla valutazione dell'Ufficio Requirente il corposo materiale documentale acquisito in esecuzione della delega di indagini attribuita nell'ambito del procedimento penale nr. 7058/2019 R.G.N.R., aperto dalla

Procura della Repubblica presso il Tribunale di Cagliari, i cui fatti possono essere riassunti come segue.

Con D.G.R. nr. 18/21 del 15.05.2019, l'allora Presidente della R.A.S., il citato SOLINAS, ai sensi dell'articolo 28 della L.R. nr. 31 del 1998, recante la "Disciplina del personale regionale e dell'organizzazione degli Uffici della Regione", e ricordando quanto previsto dalla D.G.R. nr. 13/12 dell'08.04.2014, disponeva la pubblicazione sul sito istituzionale regionale di un avviso per l'acquisizione delle manifestazioni di interesse ai fini dell'attribuzione delle funzioni di Direzione generale nell'Amministrazione regionale, tra le quali quella di Direttore generale della Presidenza oltre che dell'Area Legale; nella menzionata delibera si stabiliva che "il Presidente, d'intesa con gli Assessori, esaminate le manifestazioni di interesse, anche tenendo conto della preferenza espressa dai potenziali interessati, valutate le attitudini e la capacità professionale del dirigente, così come previsto dal comma 6 dell'articolo 28 della L.R. nr. 31 del 1998", avrebbe proceduto alla proposta di nomina dei rispettivi direttori generali "ai sensi del comma 1 del citato articolo 28". Il 21.06.2019 veniva quindi pubblicato dalla Direzione del Personale, sul sito web della Regione, l'avviso nr. 22113 di selezione dei dirigenti regionali, con il quale veniva stabilito che il Presidente e gli Assessori avrebbero effettuato, senza procedura selettiva e senza redazione e pubblicazione di graduatoria o elenco degli idonei, "l'individuazione del candidato a ricoprire l'incarico che risponde, ad insindacabile giudizio dell'Organo politico, all'esigenza del necessario rapporto fiduciario che deve intercorrere tra il nominando e l'Organo di direzione politica", tra coloro che fossero in possesso dei requisiti e della comprovata esperienza, desumibile dal

curriculum, per poi sottoporre alla Giunta Regionale, ai sensi del citato articolo 28, comma 1, della L.R. nr. 31 del 1998, la proposta per il conferimento dell'incarico di Direttore generale delle Direzioni generali di propria competenza. L'avviso in parola era rivolto ai dirigenti del c.d. sistema Regione e, in assenza di ulteriori precisazioni o riferimenti normativi, "a persone in possesso di comprovata qualificazione professionale, che abbiano svolto attività in Organismi ed Enti pubblici o privati ovvero Aziende pubbliche o private con esperienza acquisita per almeno un quinquennio in funzioni dirigenziali", requisito da autocertificare nella domanda di partecipazione alla quale allegare il proprio curriculum formativo e professionale "compilato in modo da riportare dettagliatamente tutti gli elementi relativi alla professionalità, alle competenze ed all'esperienza maturata (con indicazione delle date, della durata, dei settori professionali, dei datori di lavoro/committenti, delle posizioni ricoperte, mansioni e responsabilità); all'atto della nomina, il prescelto avrebbe dovuto presentare una dichiarazione di insussistenza di cause di inconferibilità e di incompatibilità, a mente del Decreto Legislativo nr. 39 del 2013. In data 27.06.2019 la nominata Curto inoltrava la propria candidatura per la prefata carica di Direttore generale, evidenziando al riguardo il possesso dei requisiti richiesti; per quanto concerne le esperienze lavorative, la medesima dichiarava di avere conseguito dopo la Laurea in Giurisprudenza l'abilitazione all'esercizio della professione forense, di avere svolto continuativamente dal 14.12.1998 la professione di Avvocato e di avere maturato un'esperienza quinquennale nell'espletamento di funzioni dirigenziali, per avere svolto ininterrottamente dalla suddetta data attività di direzione presso lo Studio legale in cui lavorava nei confronti del personale addetto ed avuto

riguardo alle controversie giudiziali e stragiudiziali; affermava, inoltre, di avere partecipato a diversi Corsi di formazione organizzati dalla società Direkta s.r.l., di avere pubblicato tra il 2000 e il 2005 nr. 4 note a Sentenze su Riviste giuridiche, di avere partecipato nel 2005 al Convegno concernente "Il Codice dei beni culturali e del paesaggio, pianificazione territoriale e nuovi condoni", esponendo una relazione sul tema "Interrelazioni fra tutela paesaggistica e normativa urbanistica", e, infine, di essere stata per qualche anno dopo il conseguimento della Laurea cultore della materia di Diritto romano. La candidatura del suddetto Avvocato Curto, unitamente a tutte le altre pervenute, veniva trasmessa al Presidente della Regione il 28.06.2019; nella stessa giornata del ricevimento delle manifestazioni di interesse, con D.G.R. nr. 25/5 in pari data, a firma del Direttore generale Alessandro De Martini e del convenuto SOLINAS, discussa ed approvata pur non essendo stata precedentemente inserita nell'ordine del giorno dell'adunanza, venivano affidate le funzioni dirigenziali quale Direttore generale della Presidenza alla richiamata Curto sino al 31.12.2019. Nella motivazione della deliberazione in rassegna, si dava atto che per il suddetto incarico era stata individuata la figura sopra indicata, in qualità di dirigente esterno alla P.A., per il quale il Presidente sottolineava la maturazione di "significative esperienze di direzione, nelle materie afferenti all'incarico da attribuire" e della presenza delle "necessarie caratteristiche attitudinali, curriculari e professionali in rapporto alle esigenze programmatiche della Giunta e ai conseguenti obiettivi di sistema, oltre che della sussistenza del nesso fiduciario". In fase di perfezionamento della nomina, il dirigente competente della Direzione del Personale, Dott.ssa Maria Gesuina Demurtas, chiedeva alla citata Curto, con nota del 03.07.2019, di fornire

chiarimenti in merito al possesso dei requisiti di partecipazione all'avviso di selezione in ordine alle "significative esperienze di direzione, nelle materie afferenti all'incarico da attribuire" con riferimento allo svolgimento per almeno cinque anni di funzioni dirigenziali e con la precisazione degli estremi di attribuzione degli incarichi e dei relativi periodi; a tale richiesta, dopo avere anticipato una prima stesura informale della risposta al Capo di Gabinetto della Presidenza il 04.07.2019, non del tutto coincidente con quella ufficiale, il prefato legale dava riscontro in data 08.07.2019 con nota indirizzata anche ai tre odierni convenuti, evidenziando il possesso dei requisiti richiesti e precisando, tra l'altro, che al procedimento di nomina dei Direttori generali esterni si applicava anche l'articolo 19, comma 6, del Decreto Legislativo nr. 165 del 2001, e che, dunque, tali incarichi potevano essere conferiti anche a persone che avessero conseguito una particolare specializzazione professionale, culturale e scientifica desumibile dalla formazione universitaria e postuniversitaria, da pubblicazioni scientifiche e da concrete esperienze di lavoro maturate per almeno un quinquennio, anche presso Amministrazioni statali, in posizioni funzionali previste per l'accesso alla dirigenza, o che provengano dai settori della ricerca, della docenza universitaria, delle Magistrature e dei ruoli degli Avvocati e procuratori dello Stato, dall'altro, che la professione forense, specie se esercitata davanti alle Magistrature superiori, equivaleva ragionevolmente ed incontestabilmente allo svolgimento di funzioni dirigenziali in ambito amministrativo, e che, in ogni caso, a decorrere dal 14.12.1998 aveva svolto funzioni dirigenziali presso lo Studio legale condiviso con il Prof. Murgia Costantino e che gli Studi professionali, ivi compresi quelli legali, dovevano essere ricondotti alla figura delle Aziende private. In tale

contesto contrassegnato da alcune perplessità, il Capo di Gabinetto del Presidente della Regione, la nominata VIVARELLI, in data 05.07.2019 chiedeva alla Presidenza del Consiglio dei Ministri un parere afferente alla posizione della suddetta Curto, circa l'applicabilità alle fattispecie in esame dell'articolo 19, comma 6, del Decreto Legislativo nr. 165 del 2001 e dei principi di carattere generale in esso esplicitati; la prefata Demurtas, intanto, con nota del 16.07.2019, non ritenendo esaustive e dirimenti le precisazioni fornite dal prefato Avvocato, rivolgendosi all'Assessore SATTA ed al suo Capo di Gabinetto, segnalava la necessità di uno specifico parere da richiedere all'Area Legale ovvero all'Avvocatura dello Stato, per dirimere i dubbi esegetici concernenti l'effettivo possesso dei requisiti dichiarati dalla suddetta Curto. Il competente Ufficio Legislativo del Ministero della Pubblica Amministrazione rispondeva in data 26.07.2019 sottolineando che la Regione non può introdurre disposizioni in contrasto o comunque incompatibili con la menzionata norma del TUPI, con il precipitato che secondo una piana interpretazione costituzionalmente orientata l'articolo 29, comma 1, della L.R. nr. 31 del 1998, con riferimento ai dirigenti esterni, avrebbe dovuto essere letto in combinato disposto con la descritta fonte primaria nazionale, peraltro testualmente richiamata dal comma 4 bis dello stesso articolo 29 della L.R. in narrativa. Appreso del riferito chiarimento da parte della Presidenza del Consiglio dei Ministri, la richiamata Demurtas, con nota del 27.09.2019, rivolgendosi all'Assessore SATTA ed al suo Capo di Gabinetto, oltre a manifestare il proprio disappunto per non essere stata informata del parere richiesto mentre era ancora in corso l'attività istruttoria di verifica dei requisiti di competenza della propria Direzione, ribadiva per la seconda volta la necessità di

uno specifico parere da richiedere all'Area Legale ovvero all'Avvocatura dello Stato, per dirimere i dubbi esegetici concernenti l'effettivo possesso dei requisiti dichiarati dal citato legale.

Nonostante gli esiti non integralmente favorevoli e convincenti dell'istruttoria condotta dalla Direzione del Personale deputata al controllo circa la presenza di tutte le condizioni per la nomina, con Decreto nr. 32920/84 del 30.09.2019 la convenuta SATTA dava mandato al Direttore generale del Personale di stipulare il contratto individuale di lavoro per il conferimento all'Avvocato Curto, a tenore dell'articolo 29 della L.R. nr. 31 del 1998, della carica di Direttore generale della Presidenza sino al 31.12.2019, acquisito il visto del Direttore generale della Direzione del Personale, all'epoca il Dott. Carmine Spinelli, il quale era stato nominato con delibera nr. 38/11 del 26.09.2019 ed aveva preso servizio il 30.09.2019, nello stesso giorno della sottoscrizione del predetto contratto di lavoro intestato al menzionato legale. Con Decreto dell'Assessore SATTA, nr. 43909/108 del 31.12.2019, l'Avvocato Curto veniva prorogato nell'esercizio delle proprie funzioni sino al 30.06.2020; il Decreto di proroga veniva firmato dal suddetto Spinelli, mentre il relativo contratto veniva sottoscritto in data 14.01.2020 dalla Dott.ssa Federica Loi, in servizio presso la Direzione del Personale e sostituta del citato Spinelli in caso di sua assenza.

Con D.G.R. nr. 32/15 del 23.06.2020, a firma del Direttore generale Silvia Curto e del Presidente SOLINAS, la Regione pubblicava l'avviso per acquisire le manifestazioni di interesse a ricoprire gli incarichi di Direttore generale, in scadenza al 30 dello stesso mese, che avrebbero dovuto essere esaminate sempre alla luce degli articoli 28, comma 6, e 29 della L.R. nr. 31 del 1998, aperto, come

avvenuto per l'avviso del 21.06.2019, sia a dirigenti interni che esterni, e recante rispetto al precedente un requisito alternativo introdotto a seguito dell'approvazione della L.R. nr. 25 del 2019, di interpretazione autentica del prefato articolo 29, comma 1; l'articolo 1 della suddetta fonte normativa, approvata dal Consiglio Regionale il 23.12.2019, stabiliva che l'articolo 29, comma 1, della L.R. nr. 31 del 1998 deve essere interpretato, in conformità dell'articolo 19 del Decreto Legislativo nr. 165 del 2001, "nel senso che le funzioni di Direttore generale possono essere conferite a persone di particolare e comprovata qualificazione professionale, esterne ai ruoli dell'Amministrazione, che abbiano svolto attività in Organismi ed Enti pubblici o privati, ovvero Aziende pubbliche o private, con esperienza acquisita per almeno un quinquennio in funzioni dirigenziali, o che abbiano conseguito una particolare specializzazione professionale, culturale e scientifica desumibile dalla formazione universitaria e postuniversitaria, da pubblicazioni scientifiche e da concrete esperienze di lavoro maturate per almeno un quinquennio, anche presso Amministrazioni statali, in posizioni funzionali previste per l'accesso alla dirigenza, o che provengano dai settori della ricerca, della docenza universitaria, delle Magistrature e dei ruoli degli Avvocati e procuratori dello Stato". Con D.G.R. nr. 33/10 del 30.06.2020, a firma del Direttore generale Loredana Veramessa e del Vice Presidente dell'Ente territoriale, Alessandra Zedda, e su proposta del convenuto SOLINAS, come riferito dalla stessa Zedda essendo il Presidente assente, una volta scaduto alle ore 14,00 in pari data il termine ultimo previsto nell'avviso, venivano nuovamente conferite alla citata Curto le funzioni di Direttore generale della Presidenza sino all'01.07.2023, esplicitando nella relativa motivazione che la nominata "è persona

di particolare e comprovata qualificazione professionale in quanto ha maturato significative esperienze nelle materie afferenti all'incarico da attribuire in conformità ai requisiti richiesti dal bando ed in particolare presenta le necessarie caratteristiche attitudinali, curriculari e professionali in rapporto alle esigenze programmatiche della Giunta ed ai conseguenti obiettivi di sistema, oltre alla sussistenza del nesso fiduciario". Seguiva nella medesima giornata il Decreto nr. 21378 con cui l'Assessore SATTA conferiva all'Avvocato Curto l'incarico di Direttore generale della Presidenza per la durata di tre anni e, sempre il 30.06.2020, veniva sottoscritto il contratto di lavoro. Con D.G.R. nr. 6/4 del 24.02.2023 si disponeva la revoca delle funzioni attribuite al prefato legale e con successivo Decreto del nuovo Assessore degli Affari Generali e del Personale l'incarico in questione veniva revocato con decorrenza dal 24.02.2023, quindi, antecedentemente rispetto alla scadenza naturale, disponendo, ai sensi dell'articolo 29, comma 4, della L.R. nr. 31 del 1998, la corresponsione all'Avvocato Curto di un'indennità pari alla metà delle competenze contrattualmente spettanti per il periodo intercorrente tra la revoca e l'ordinaria scadenza contrattuale.

Al termine dell'articolata istruttoria la Procura Regionale, avendo reputato la sussistenza di profili di responsabilità a carico dei prefati convenuti, SOLINAS e SATTA in virtù delle rispettive prerogative di proposta e decisionali quali Organi politici apicali in seno alla Giunta dell'Ente territoriale in rassegna, competenti per la designazione dei diversi dirigenti generali a seguito degli avvisi pubblicati, VIVARELLI quale Capo di Gabinetto del Presidente della R.A.S. per avere operato al fine di agevolare e consentire la nomina, per il danno patrimoniale

cagionato con la propria condotta antigiuridica, in solido tra loro e a titolo di dolo, alla suddetta Regione, in quanto l'Avvocato Curto era senza dubbio carente degli ineludibili requisiti fissati dal combinato disposto degli articoli 29 della L.R. nr. 31 del 1998 e 19 del TUPI, tenendo conto, inoltre, che non era stata svolta alcuna preventiva verifica circa la presenza nei ruoli interni di dirigenti che potessero ricoprire l'incarico assegnato all'esterno, sia per motivi di contenimento della spesa regionale, sia per valorizzare le figure già inserite nell'organizzazione dell'Ente territoriale non mortificando le loro legittime aspirazioni lavorative per un proficuo sviluppo del percorso professionale, pregiudizio derivante direttamente dal pagamento delle retribuzioni al citato funzionario nell'arco temporale pluriennale dal 30.09.2019 fino al mese di maggio 2023, incluse le retribuzioni di risultato e l'indennità per la revoca anticipata dell'incarico, pari ad Euro 454.127,75, trattandosi di una prestazione lavorativa qualitativamente diversa da quella remunerata, che avrebbe dovuto essere caratterizzata da elevatissima specializzazione e qualificazione atteso l'incarico di vertice rivestito, con conseguente violazione manifesta del sinallagma contrattuale legislativamente prefigurato, ha emesso nei confronti degli stessi l'invito a dedurre ai sensi dell'articolo 67 del Codice di giustizia contabile. Con riferimento alla suddetta contestazione, tutti i convenuti hanno depositato deduzioni scritte, mentre solo la nominata VIVARELLI ha chiesto anche l'audizione personale, ritualmente effettuata dal Pubblico Ministero contabile da remoto; le argomentazioni difensive prospettate dai presunti responsabili nella fase preprocessuale, tuttavia, non sono apparse idonee a superare i motivi dell'addebito.

Per quanto esposto in narrativa, l'Ufficio Requirente adottava consequenzialmente atto di citazione in giudizio in data 14.01.2025, con cui veniva contestato ai predetti convenuti, in solido tra loro a titolo di dolo, un nocumento patrimoniale complessivo pari ad Euro 454.127,75, oltre rivalutazione monetaria, interessi e spese di giustizia, distinto in tre periodi: 1) il primo compreso dal mese di ottobre al mese di dicembre 2019, per un totale di retribuzioni pari ad Euro 28.552,67, in relazione al quale sono stati chiamati a rispondere solidalmente dalla Procura Regionale i predetti SOLINAS, SATTA e VIVARELLI; 2) il secondo compreso dal mese di gennaio al mese di giugno 2020, per un totale di retribuzioni ammontante ad Euro 50.413,82, in relazione al quale sono stati chiamati a rispondere solidalmente i predetti tre convenuti; 3) il terzo compreso dal mese di luglio 2020 al mese di maggio 2023, per un totale di retribuzioni coincidente con l'importo di Euro 375.191,26, in relazione al quale sono stati chiamati a rispondere solidalmente i menzionati SOLINAS e SATTA.

In previsione dell'Udienza di discussione il convenuto SOLINAS si è costituito in giudizio con comparsa versata in atti in data 24.11.2025, avvalendosi del ministero degli Avvocati Silvio PINNA e Salvatore CASULA. Nel libello difensivo i legali, nel contestare in radice i presupposti della domanda attrice, hanno eccepito in via pregiudiziale, dopo aver richiamato l' "iter" concernente i diversi passaggi della procedura che ha portato alla nomina di Curto, la non imputabilità dell'illecito al proprio assistito, la cui proposta identifica un atto politico e come tale non sindacabile, nonché l'applicabilità dell'articolo 1, comma 1 ter, della Legge nr. 20 del 1994, che contempla la cosiddetta esimente politica, posto che l'unico atto della sequenza procedimentale prevista dall'articolo 28

della L.R. nr. 31 del 1998 riservato al Presidente della Regione è proprio la proposta, avente natura politica, che la Giunta Regionale, con propria delibera collegiale, anch'essa di carattere politico, è chiamata ad approvare o meno, che quindi gli unici atti di valore politico sono la proposta del Presidente e la ratifica della stessa da parte della Giunta Regionale, che tutti gli ulteriori provvedimenti a valle, a partire dalla relativa istruttoria circa il possesso dei requisiti del candidato, compresi i relativi controlli, hanno invece natura amministrativa e rientrano nelle competenze esclusive della struttura in seno all'Assessorato, tenendo conto, inoltre, che l'articolo 8 della suddetta L.R. prevede una netta separazione tra il potere di indirizzo politico esercitato dal Presidente della Regione nell'ambito delineato dalla citata norma, e quello amministrativo di gestione tecnica e finanziaria demandato agli Assessori, dirigenti e responsabili delle competenti strutture degli Assessorati, che in virtù di siffatta distinzione, il suddetto SOLINAS, dopo avere espresso la propria motivata preferenza in base alle sue prerogative, non poteva in alcun modo interferire nella successiva procedura incentrata su atti amministrativi, che il proprio assistito è stato assolto nel procedimento penale con Sentenza del Tribunale di Cagliari nr. 399/2025 del 13.02.2025, che la suddetta Curto era indubbiamente in possesso di titoli professionali assolutamente adeguati al ruolo che andava a ricoprire, e che, comunque, la medesima lo aveva certificato per cui l'Organo politico apicale non aveva certo il compito di verificarne la veridicità, che la nominata Demurtas aveva espresso delle legittime perplessità ma poi l'atto di nomina si è regolarmente perfezionato secondo lo schema legale, che la prefata Loi aveva rappresentato all'Area Legale con nota del 07.01.2020 l'esigenza di difendere la

piena validità della nomina in questione e di resistere nel giudizio incardinato dal competente Sindacato dinanzi al TAR della Sardegna, iscritto al numero 885/2019 del R.G., mentre nel merito hanno evidenziato che difetta apertamente il nesso causale tra la condotta ascritta dalla Procura Regionale ed il supposto evento di danno, poiché i competenti Uffici amministrativi avrebbero dovuto rappresentare la carenza dei requisiti in capo al prescelto non al Presidente della Regione ma all'Assessore del Personale, atteso che tra la proposta e la stipula del contratto di lavoro con la prefata Curto sono stati posti in essere molteplici attività ed atti, fermo restando che in qualsiasi fase sub-procedimentale successiva alla proposta della figura di vertice nell'Ente autonomo, gli altri Organi, politici ed amministrativi, responsabili della conduzione delle fasi medesime, avrebbero potuto, ed anzi dovuto, se effettivamente fosse stata riscontrata la mancanza dei titoli legittimanti, interrompere senza indugio il procedimento di nomina, che pertanto l'eventuale responsabilità è imputabile unicamente ai dirigenti delle strutture amministrative che hanno gestito il procedimento in rassegna, la carenza non solo dell'elemento soggettivo del dolo, ai sensi dell'articolo 21 del D.L. nr. 76 del 2020, convertito dalla Legge nr. 120 del medesimo anno, ma anche della colpa grave, in quanto la supposta assenza dei requisiti per lo svolgimento dell'incarico di Direttore generale non era affatto percepibile "ictu oculi", tanto che, nonostante i dubbi manifestati dalla dirigente Demurtas, il Decreto di nomina è stato emanato dall'Assessore di riferimento con il visto del Direttore generale del Personale, l'assenza dello stesso danno erariale rivendicato dall'Ufficio Requirente, dovendosi prendere in considerazione la sicura utilità della spesa sostenuta dalla Regione, posto che qualsiasi altro soggetto che fosse stato

incaricato in luogo dell'Avvocato Curto avrebbe dovuto essere retribuito, con l'effetto che si rende applicabile la norma che postula la compensazione del danno con i vantaggi ottenuti dall'Amministrazione, a tenore dell'articolo 1, comma 1-bis, della Legge nr. 20 del 1984; in subordine, il collegio difensivo ha chiesto, per un verso, una notevole riduzione dell'importo addebitato in citazione per tenere conto virtualmente dell'indiscutibile contributo causale di molti altri soggetti non evocati in giudizio, analiticamente individuati nella comparsa con l'indicazione dei relativi periodi di riferimento, per altro verso, la ripartizione del nocumento residuo, dopo il necessario abbattimento di cui sopra, secondo l'ordinario principio della parziarietà dell'obbligazione risarcitoria, non ricorrendo la condotta dolosa o l'illecito arricchimento, addossando comunque al citato SOLINAS ed alla predetta VIVARELLI una quota di gran lunga inferiore a quella imputabile alla convenuta SATTA, visto il ben maggiore apporto dato dall'azione delle articolazioni dell'Assessorato competente in materia di personale, nell'ambito del quale sono stati predisposti e sottoscritti i Decreti ed i contratti di conferimento dell'incarico all'Avvocato Curto. In data 13.05.2026 i patrocinatori del convenuto hanno versato in atti una memoria integrativa nella quale hanno ulteriormente precisato le argomentazioni dedotte nella comparsa; in particolare, la difesa ha posto l'accento sulle molteplici disposizioni innovative introdotte dalla Legge nr. 1 del 2026, sicuramente applicabili al presente giudizio in ragione della chiara norma transitoria, evidenziando che non ricorre il requisito soggettivo del dolo, per assenza di qualsivoglia elemento di prova, ma nemmeno la colpa grave la cui nozione è stata circoscritta e tipizzata dalla richiamata novella, che la buona fede si presume a tenore dell'interpretazione autentica

fornita dal terzo periodo del comma 1-ter dell'articolo 1 della Legge nr. 20 del 1994, posto che tutti gli atti del procedimento, a partire dalla proposta di nomina per giungere sino alla stipula del contratto di lavoro, sono stati vistati o sottoscritti dai responsabili degli Uffici amministrativi, che deve essere preso in considerazione il concorso dell'Amministrazione danneggiata nella produzione del nocumento erariale, che deve essere comunque computato l'abbattimento al 30% del supposto pregiudizio accertato, ai sensi del comma 1-octies del suddetto articolo 1, e che, inoltre, la legittimità della nomina della menzionata Curto non è stata sconfessata da alcun pronunciamento giudiziale, né in sede penale e nemmeno in sede civile, considerato che sia nel giudizio al TAR che in quello riassunto dinanzi al Tribunale di Cagliari, Sezione Lavoro, la Regione Sardegna si è costituita per difendere la posizione del predetto dipendente.

La convenuta VIVARELLI si è costituita in giudizio con una prima memoria presentata in data 18.02.2025, doppiata da un secondo libello versato in atti il 18.05.2026, affidando il mandato all'Avvocato Luigi MEDUGNO. Il patrocinatore, nell'avversare dalle fondamenta i capisaldi della pretesa risarcitoria, dopo un'accurata ricostruzione dei fatti storici e della vicenda processuale in ambito penale, con ampi richiami alle dichiarazioni rese da molteplici figure in sede di sommarie informazioni testimoniali ed escussioni dibattimentali, comprese quelle della propria assistita in data 21.07.2022, ha eccepito che la Sentenza della Corte di Appello di Cagliari nr. 1194 del 2024, passata in giudicato il 15.07.2025, ha assolto la nominata VIVARELLI perché il fatto non è più previsto dalla Legge come reato, in relazione alla contestazione di cui al capo A per abuso d'ufficio, e per non avere commesso il fatto in ordine al

capo B per induzione indebita, che con Decreto del Presidente del Consiglio di Stato, nr. 136 del 2026, la medesima è stata prosciolta in sede disciplinare da ogni addebito, perché il fatto non sussiste, con riferimento alla condotta di cui al capo A della Sentenza di condanna nr. 940/2022 emessa dal GUP presso il Tribunale di Cagliari, e perché l'interessata non lo ha commesso in relazione alla condotta di cui al capo B della stessa pronuncia, che risulta assolutamente insussistente il comportamento induttivo afferente alla nomina dell'Avvocato Curto, che l'attribuzione dell'incarico al prefato professionista è del tutto legittima in quanto trattasi di un legale che possedeva certamente i requisiti minimi richiesti dalle fonti normative in materia, non trattandosi di una procedura concorsuale che presupponeva una valutazione comparativa tra i diversi candidati, come precisato anche dal TAR Sardegna nel relativo giudizio, e tenendo conto che l'articolo 32 della L.R. nr. 31 del 1998 indica tra i soggetti in posizione funzionale per l'accesso alla dirigenza le figure esercenti una libera professione con almeno cinque anni di iscrizione al relativo Albo, che risulta assolutamente carente il requisito soggettivo del dolo, il quale a partire dall'entrata in vigore dell'articolo 21 del D.L. nr. 76 del 2020 richiede la dimostrazione della volontà dell'evento dannoso, esclusa in modo netto in sede penale, che difetta anche l'elemento della colpa grave, pure tenendo conto della novella contemplata dalla Legge nr. 1 del 2026, in quanto il Consiglio di Presidenza della Giustizia Amministrativa ha affermato, tra l'altro, che non risulta configurabile un macroscopico errore nell'applicazione della normativa e, comunque, mancherebbe il profilo psicologico relativo alla consapevolezza dell'illegittimità della nomina, che non è ravvisabile il necessario nesso causale, posto che la propria cliente, in qualità di

Capo di Gabinetto del Presidente della Regione Sardegna non aveva poteri di amministrazione attiva e non ha posto in essere alcuna coartazione, che la stessa si è limitata a chiedere un apposito parere legale al Ministero della Funzione Pubblica, su richiesta del Presidente e, pertanto, in adempimento di un preciso dovere d'ufficio, per appurare se, nella fattispecie, potesse trovare applicazione, in chiave eterointegrativa, la disposizione nazionale sancita dall'articolo 19, comma 6, del Decreto Legislativo nr. 165 del 2001, che la verifica del possesso dei titoli legittimanti in capo all'Avvocato Curto non rientrava nella competenza del Capo di Gabinetto, che la convenuta non ha esercitato alcuna pressione nei confronti del Dott. Spinelli, fermo restando che la Procura Regionale ha confuso la dinamica inerente alla nomina del menzionato legale con quella concernente altro incarico, che si rivela carente anche lo stesso elemento strutturale del danno erariale, atteso che il suddetto professionista ha svolto regolarmente tutte le sue funzioni, per cui l'utilità della spesa sostenuta dalla Regione Sardegna non può essere messa in discussione, che l'Ente territoriale avrebbe in ogni caso affrontato un onere economico per retribuire qualsivoglia candidato fosse stato prescelto in luogo dell'Avvocato Curto, e che, infine, occorre applicare la norma di cui all'articolo 1, comma 1 bis, della Legge nr. 20 del 1994, in merito al riconoscimento dei vantaggi ottenuti dall'Amministrazione.

La convenuta SATTA si è costituita in giudizio con una prima memoria presentata in data 15.05.2026, doppiata da un secondo libello versato in atti il 28.05.2026, affidando il mandato all'Avvocato Mauro BARBERIO. Il legale, nel contrastare lungo tutta la linea accusatoria la domanda attrice, ha eccepito, in via pregiudiziale, dopo una puntuale ricostruzione della cornice normativa regionale

di riferimento, l'unica che disciplinava la prefata materia, l'applicabilità dell'articolo 1, comma 1 ter, della Legge nr. 20 del 1994, che contempla la cosiddetta esimente politica, come interpretato dal periodo aggiunto dalla Legge nr. 1 del 2026, evidenziando che nel caso di specie si staglia la buona fede dell'Organo politico poiché in fase istruttoria non vi è stato alcun parere, interno o esterno, di contrario avviso, mentre nel merito ha precisato che la nomina della suddetta Curto era assolutamente legittima atteso che la stessa era in possesso dei titoli legittimanti previsti dalla pertinente L.R. e dall'avviso pubblicato, considerato che mai nessun dirigente regionale ha affermato il contrario, che risulta carente la condotta antigiuridica contestata dal Pubblico Ministero contabile poiché la nominata SATTA ha sempre agito "secundum legem", che difetta il requisito soggettivo del dolo, anche eventuale, per assenza di elementi di prova che non sono stati prodotti dall'Ufficio Requirente, che potrebbe configurarsi, al massimo, l'elemento della colpa ma comunque non grave, attesa l'evidente incertezza ermeneutica delle disposizioni di cui alla L.R. nr. 31 del 1998, tanto che è risultato necessario emanare una specifica L.R. di interpretazione autentica, e la non elevata qualificazione giuridica della propria assistita, che sarebbe comunque applicabile alla fattispecie in esame la nozione tipizzata di colpa grave declinata dalla menzionata Legge nr. 1 del 2026, che sussiste una netta distinzione tra il ruolo e le prerogative della componente politica e quelli demandati alla componente burocratica dell'Ente, e che, infine, difetta in modo evidente lo stesso elemento strutturale del danno; in subordine, il patrocinatore ha chiesto una notevole riduzione dell'addebito, sia per tenere conto in modo virtuale del contributo causale di altri soggetti non evocati in giudizio

dalla Procura Regionale, in particolare i suddetti Spinelli e Loi che hanno agito con grave negligenza, sia in ragione dell'applicazione del comma 1-octies dell'articolo 1 della Legge nr. 20 del 1994, che prevede l'abbattimento dell'importo da risarcire al 30% del pregiudizio accertato in diretta connessione con il tetto legato al doppio dell'indennità annuale percepita.

Nel corso del suo intervento sviluppatosi nell'ambito dell'odierna Udienza, la Procuratrice Regionale, dopo aver richiamato l'atto introduttivo del giudizio e le sue conclusioni, ha precisato che la nomina dell'Avvocato Curto era fortemente voluta dal Presidente SOLINAS in funzione del nesso fiduciario ma il suddetto legale non possedeva i requisiti legittimanti per ricoprire l'incarico, che l'attività istruttoria svolta dall'apparato burocratico non ha avuto esito positivo, che la richiesta di parere avanzata dalla convenuta VIVARELLI aveva il solo scopo di agevolare e supportare l'attribuzione dell'incarico al menzionato professionista, che il Dott. Spinelli ha vistato il Decreto nello stesso giorno in cui ha preso servizio, senza alcuna possibilità di esaminare adeguatamente la relativa documentazione riveniente dall'istruttoria, e che, infine, la nominata SATTA era perfettamente a conoscenza che la sua struttura amministrativa, deputata alla verifica dei titoli legittimanti, nutriva forti perplessità circa l'effettivo possesso degli stessi da parte dell'Avvocato Curto.

L'Avvocato BARBERIO, difensore della convenuta SATTA, nel confermare tutte le eccezioni formulate nelle comparse di risposta, ha evidenziato che l'Avvocato Curto aveva tutti i requisiti fissati dalla normativa regionale di riferimento in materia, che nessun dirigente della Regione Sardegna ha affermato in maniera formale che il prefato legale non possedesse i necessari titoli legittimanti, che non

è possibile ribaltare la responsabilità del presunto danno erariale sulla propria assistita, configurandosi molteplici azioni ed omissioni della componente burocratica che rivestono indubbiamente un contributo causale efficiente e determinante, che l'istruttoria circa l'effettivo possesso dei titoli legittimanti competeva esclusivamente alla struttura amministrativa su cui ricade la relativa responsabilità gestionale, e che, infine, difetta in modo palese non soltanto il dolo teorizzato dall'Ufficio Requirente ma anche la colpa grave.

L'Avvocato CASULA, legale del convenuto SOLINAS, dopo avere richiamato le molteplici censure sollevate nelle memorie di costituzione, ha sottolineato che il proprio assistito, nella veste di Presidente della Regione Sardegna, ha individuato con la sua proposta una figura altamente qualificata e specializzata, essendo la predetta Curto un eccellente Avvocato amministrativista, che vi è una netta separazione tra l'attività di indirizzo politico e la gestione amministrativa, che difetta apertamente il nesso causale perché ha soltanto avanzato la proposta per l'attribuzione della nomina, che l'attività istruttoria demandata unicamente alla struttura burocratica è stata svolta in modo rigoroso e puntuale giungendo a conclusioni positive, che il Presidente SOLINAS non poteva minimamente interferire nella procedura amministrativa volta alla verifica dei titoli legittimanti, e che, infine, non vi è prova del dolo e non ricorre nemmeno la colpa grave alla luce della novella di cui alla Legge nr. 1 del 2026.

L'Avvocato PINNA, anch'egli componente del collegio difensivo del convenuto SOLINAS, ha rimarcato, da un lato, che il Presidente non ha assunto alcun comportamento attivo al fine di ingerirsi nella procedura amministrativa tesa al riscontro circa l'effettivo possesso dei titoli legittimanti, ma ha espresso una

preferenza fiduciaria avente natura eminentemente politica, dall'altro, che la Regione Sardegna ha difeso con tenacia e determinazione la piena legittimità della nomina dinanzi a tutti i plessi giurisdizionali.

L'Avvocato MEDUGNO, patrocinatore della convenuta VIVARELLI, una volta effettuato il rinvio alle plurime doglianze dedotte nei libelli difensivi, ha chiarito che è intervenuta la pronuncia penale di assoluzione da parte della Corte di Appello di Cagliari, nonché il provvedimento favorevole del Consiglio di Stato in sede disciplinare, che la propria assistita, in qualità di Capo di Gabinetto del Presidente della Regione Sardegna, su esplicita richiesta di quest'ultimo, ha formulato legittimamente la richiesta di parere, che risulta del tutto carente il nesso causale, che le modalità della selezione erano dettate dall'avviso con cui è stato disposto l'interpello, che il Capo di Gabinetto non dispone di nessun potere di amministrazione attiva, che l'Avvocato Curto certamente era in possesso dei necessari titoli legittimanti, e che, infine, manca qualsivoglia elemento di prova in merito alla sussistenza del requisito soggettivo del dolo contestato da parte pubblica.

Considerato in

DIRITTO

La domanda risarcitoria non si rivela fondata e deve essere rigettata.

Come si evince dall'esposizione dei fatti delineati in premessa, il giudizio sottoposto all'esame del Collegio riguarda il danno patrimoniale che sarebbe stato cagionato dai convenuti alla Regione Sardegna, secondo la ricostruzione propugnata dalla Procura Regionale, in relazione alle condotte realizzate dai

medesimi e concernenti l'affidamento illegittimo dell'incarico di Direttore generale della Presidenza dell'Ente territoriale in parola a soggetto non in possesso dei prescritti requisiti.

Prima di passare all'esame del merito della controversia, la Sezione deve farsi carico di vagliare le due questioni pregiudiziali attinenti alla non imputabilità dell'illecito al nominato SOLINAS, la cui proposta identifica un atto politico e come tale non sindacabile dalla Corte dei Conti, nonché l'applicabilità dell'articolo 1, comma 1 ter, della Legge nr. 20 del 1994, che contempla la cosiddetta esimente politica, quest'ultima doglianza sollevata in parallelo dalle difese dei due Organi politici convenuti.

La descritte censure, per quanto suggestive ed articolate, non sollecitano il favorevole scrutinio di questi Giudici e devono essere disattese.

Con specifico riferimento alla prima, la proposta di nomina rimessa dalla L.R. nr. 31 del 1998 al Presidente della Regione non può essere raffigurata, secondo quanto sostenuto con forza dalla difesa del convenuto, quale atto politico, come tale insindacabile, bensì costituisce un atto di alta amministrazione che può essere indubbiamente valutato dal Giudice competente sotto il profilo del corretto ed oculato utilizzo della discrezionalità. In tale contesto, preme rammentare, in primo luogo, che le Sezioni Unite della Cassazione, con le note pronunce nnrr. 23257 del 2014, 8077, 8570, 8622 e 10094 del 2015, hanno propugnato in modo netto il principio secondo cui la disposizione della Carta fondamentale di cui all'articolo 122, comma 4, non può essere invocata per escludere la giurisdizione del Giudice contabile sugli atti adottati dai Consiglieri regionali in materia di contributi pubblici "poiché l'evocata prerogativa della insindacabilità,

testualmente riferita alle opinioni espresse ed ai voti dati nell'esercizio delle funzioni di rappresentanza politica del Consiglio Regionale", non può estendersi "alla gestione dei contributi erogati ai Gruppi presso i Consigli Regionali, che a quel novero ristretto di più elevate funzioni certamente non appartiene"; in altre parole, la norma in rassegna configura un tipo di immunità limitata esclusivamente ad atti tipici, posti in essere in occasione di dichiarazioni e votazioni strumentali all'esercizio dell'attività legislativa e politica, in nessun modo applicabile alle ipotesi di responsabilità civile, penale ed amministrativa dipendente da violazioni di Legge ed uso illegittimo di denaro pubblico. Merita evidenziare, inoltre, ad integrazione di quanto in precedenza lumeggiato, che l'immunità di cui al predetto articolo 122, comma 4, come chiarito dalla Consulta in numerose pronunce (ex multis nr. 289 del 1997, nr. 392 del 1999, nr. 297 del 2001 e nr. 39 del 2014) deve essere interpretata come semplice insindacabilità nel merito anche della scelta di carattere autorganizzativo ma in seno alla sola Assemblea Regionale, sia per quanto concerne l'articolazione delle strutture e della fornitura dei mezzi necessari, sia per quanto riguarda la dotazione del personale, se comunque essa si configura in concreto come strettamente e specificamente strumentale ad assicurare lo svolgimento dei compiti istituzionali dell'Organo consiliare. Nella specie, dalla puntuale disamina degli atti versati nel fascicolo processuale non emergono elementi che consentano di ricondurre la scelta del convenuto in ordine alla proposta di nomina dell'Avvocato Curto, in diretta connessione con le contestazioni di danno formulate dalla Procura Regionale, a quel nucleo, ristretto e tassativo, di funzioni intestate al Consiglio Regionale che formano oggetto della speciale tutela assicurata dal cennato

articolo 122, comma 4, atteso che la decisione in parola non incide sull'organizzazione interna degli Uffici dell'Assemblea, né attiene, in via immediata e diretta, alla disciplina delle modalità di svolgimento dei lavori della medesima (ex multis Sezione Giurisdizionale Piemonte, Sentenze nr. 89 e nr. 127 del 2015, Sezione Giurisdizionale Friuli-Venezia-Giulia, Sentenza nr. 25 del 2014, Sezione Giurisdizionale Lombardia, Sentenza nr. 163 del 2014, Sezione Giurisdizionale Emilia-Romagna, Sentenza nr. 140 del 2014, Sezione Giurisdizionale Sardegna, Sentenza nr. 39 del 2021).

Con tali essenziali premesse ermeneutiche, preme evidenziare, in secondo luogo, che gli atti coperti dall'immunità di cui all'articolo 122, comma 4, non esauriscono certamente il perimetro dei provvedimenti a contenuto politico in ambito regionale, ma certamente la nozione di atto politico a livello di Ente territoriale, ed ancor prima nel comparto statale, secondo un indirizzo interpretativo assolutamente consolidato e tralatizio, va ritenuta di stretta interpretazione e di carattere eccezionale. Nel nostro ordinamento, infatti, vige il principio generale di giustiziabilità degli atti del potere pubblico; un sistema costituzionale fondato sul canone di legalità, consacrato dagli articoli 24, 97 e 113 della Carta fondamentale, ammette che tendenzialmente qualunque atto dell'Amministrazione possa essere soggetto al controllo del Giudice, se è potenzialmente lesivo di diritti o interessi legittimi. Nel parere espresso il 09 luglio 1946 il Consiglio di Stato aveva manifestato notevoli perplessità sul tema della non giustiziabilità dell'atto politico, evidenziando che "nessun atto del potere esecutivo, in un sistema giuridico pienamente garantista, dovrebbe in alcun caso sottrarsi ad un controllo giurisdizionale permanente"; ecco allora che la

descritta eccezione è rappresentata soltanto da quegli atti che, per la loro natura intimamente e palesemente politica, si collocano in una sfera costituzionale riservata al libero esercizio della funzione di Governo: l'individuazione di siffatti atti, tuttavia, deve essere particolarmente rigorosa e mirata, per evitare che scelte pur sempre amministrative, sebbene connotate da amplissima discrezionalità, possano essere impropriamente sottratte al necessario controllo dei diversi plessi giurisdizionali. Diversamente dall'atto politico, l'atto di alta amministrazione costituisce una tipologia peculiare di atto dell'esecutivo; lo si potrebbe indubbiamente definire come uno snodo di passaggio tra la fase di indirizzo politico, attinente alla determinazione degli obiettivi generali, e la fase strettamente amministrativa, in cui l'Ente pubblico fornisce concreta attuazione alla Legge o al programma politico. La giurisprudenza maggioritaria ha chiarito che l'atto di alta amministrazione non rappresenta un'espressione della libertà politica attribuita dalla Costituzione agli Organi supremi dello Stato e delle Regioni per il perseguimento degli obiettivi di interesse generale; esso non gode di una libertà assoluta nei fini e nel bilanciamento delle ragioni contrapposte, ma è invece soggetto alle prescrizioni stabilite dalla Legge, nonché, se applicabili, alle disposizioni contenute in Statuti e Regolamenti. In sostanza, l'atto di alta amministrazione presenta tratti morfologici sia di carattere politico, in quanto fissato dall'Organo di Governo o dall'Organo di vertice, sia di carattere amministrativo, in quanto inserito in un contesto normativo che ne definisce, almeno in parte, i contenuti e gli effetti. Si tratta, dunque, di un'attività intermedia di natura amministrativa e non politica, ma connotata da elementi propri dell'indirizzo politico, che intervengono nella formazione dell'atto. Gli atti di alta

amministrazione, in conclusione, pur collocandosi in un'area di elevata discrezionalità, non sono sottratti al controllo del Giudice poiché identificano una "species" della categoria più ampia dell'atto amministrativo e, come tali, devono sempre rispettare la Legge ed i fondamentali principi costituzionali; a differenza dell'atto politico, l'atto di alta amministrazione esprime una potestà sempre vincolata nel fine e soggetta in ogni caso al principio ineludibile di legalità (ex multis Consiglio di Stato, Sez. III, nr. 3095 del 2024, Sez. V, nnrr. 4502 del 2011 e 1710 del 2024, TAR Lazio, Sez. IV bis, nr. 17681 del 2023). La notevole discrezionalità che li caratterizza impone al Giudice un controllo per lo più limitato alla verifica di manifesta illogicità o ingiustizia, irragionevolezza, contraddittorietà e difetto di motivazione, nonché eccesso di potere sotto le sue figure sintomatiche più evidenti e nitide. In altri termini, e con maggiore ampiezza esplicativa, nell'ipotesi di atti di alta amministrazione il Giudice deve concentrarsi, oltre che sul rispetto del fondamentale postulato di legalità, il cui primato assoluto non deve essere mai messo in discussione, sul controllo in ordine alla procedura in concreto svolta per l'adozione dell'atto ed all'esistenza di un architrave logico adeguato e ponderato, in modo che la discrezionalità, nonostante la sua indubbia e rilevante estensione, non si tramuti in puro arbitrio scevro dall'osservanza di qualsivoglia prescrizione, generando in definitiva un atto emesso "ad libitum".

In relazione all'appartenenza della proposta formulata dal suddetto SOLINAS al novero degli atti di alta amministrazione, ne discende, quale diretto ed immediato corollario, che il medesimo era connotato dalla presenza di discrezionalità amministrativa, sebbene di rilevante ampiezza, ma come tale pur sempre

sindacabile dalla Corte dei Conti; in tale ottica, cade opportuno rammentare i canoni che si sono affermati in giurisprudenza relativamente alla possibilità, da parte del Giudice contabile, di sindacare le valutazioni e le decisioni che presuppongono l'esercizio di siffatta prerogativa, considerando che la norma contenuta nell'articolo 1, comma 1, primo periodo, della Legge nr. 20 del 1994, stabilisce che "la responsabilità dei soggetti sottoposti alla giurisdizione della Corte dei Conti in materia di contabilità pubblica è personale e limitata ai fatti ed alle omissioni commessi con dolo e colpa grave, ferma restando l'insindacabilità nel merito delle scelte discrezionali".

La disposizione in parola, per quanto chiarito dalla Corte di Cassazione in modo tralatizio (in tal senso: Sezioni Unite Civili, Sentenze nr. 33 del 2001, nr. 6851 e nr. 14488 del 2003, nr. 1378 e nr. 7024 del 2006, nr. 8097 del 2007, nr. 18757 del 2008, nr. 5288 del 2009, nr. 6410 del 2010, nr. 10069 del 2011, nr. 1979 del 2012, nr. 4283 del 2013, nr. 5490 del 2014, nr. 10814 del 2016, nr. 29920 del 2017, nr. 33365 del 2018, nr. 9680 del 2019 e nr. 20262 del 2022) non priva la Corte dei Conti della possibilità di controllare la conformità dell'attività amministrativa alla Legge; in altri termini, e con maggiore ampiezza esplicativa, l'attività discrezionale della Pubblica Amministrazione, anche quella che presenta caratteri di maggiore estensione, è sempre soggetta al rigoroso rispetto dei limiti interni dell'azione amministrativa, intimamente connessi alla natura della funzione esercitata e rappresentati dall'interesse pubblico, dalla causa del potere invocato e dai precetti di logica ed imparzialità, e dei limiti esterni correlati al canone del buon andamento fissato dall'articolo 97 della Costituzione, il quale costituisce un presidio immanente a tutela e garanzia del principio della legalità

sostanziale e risulta ulteriormente specificato, dopo l'entrata in vigore della Legge nr. 241 del 1990, dai criteri di efficacia ed economicità dell'azione amministrativa, con particolare riferimento a quest'ultimo requisito che postula, come propugnato dalla Corte di legittimità, la sussistenza di un ragionevole rapporto tra costi e benefici. In definitiva, la Cassazione ha stabilito che le scelte discrezionali risultano subordinate non soltanto, ovviamente, al rigoroso rispetto della Legge ed alla necessaria verifica del collegamento teleologico con le finalità istituzionali dell'Ente pubblico, ma anche al riscontro circa la proporzione tra i mezzi impiegati e gli obiettivi perseguiti, sul rilievo che, essendo ormai assunti tra i requisiti normativi che regolano l'attività amministrativa anche i prefati criteri di efficacia ed economicità, deve ritenersi che rientri tra i poteri della Corte dei Conti, nell'ambito del giudizio di responsabilità, anche quello di appurare la sussistenza di un ragionevole rapporto tra costi e benefici, dal momento che anche tale verifica è fondata su valutazioni di legittimità e non di mera opportunità. E' stato pertanto affermato che le scelte elettive degli amministratori e dei funzionari pubblici, dovendo conformarsi ai criteri di legalità ed a quelli giuridici di economicità (quale ottimizzazione dei risultati in relazione alle risorse disponibili), di efficacia (quale idoneità dell'azione amministrativa alla cura effettiva degli interessi pubblici da perseguire, congruenza teleologica e funzionale) e di buon andamento, sono soggette alla verifica della Corte dei Conti, la quale non viola il limite giuridico della riserva di amministrazione, da intendere come preferenza tra alternative, nell'ambito della ragionevolezza, per il soddisfacimento dell'interesse pubblico, nel controllare anche la giuridicità sostanziale e cioè l'osservanza dei criteri di razionalità, nel senso di correttezza ed

adeguatezza dell'agire, logicità e proporzionalità tra costi affrontati ed obiettivi conseguiti, costituenti al contempo indici di misura del potere amministrativo e confini del sindacato giurisdizionale afferente all'esercizio del potere discrezionale; non travalica, dunque, il limite esterno della giurisdizione contabile, né quelli attinenti alla riserva di amministrazione, la pronuncia della suddetta Magistratura che abbia ravvisato l'illegittimità di spese sostenute per non adeguatezza o esorbitanza rispetto al fine di interesse generale da perseguire. Ciò che risulta sottratto al sindacato del Giudice contabile, in definitiva, è il merito dell'attività amministrativa, che attiene alla scelta, alla stregua di criteri di opportunità o di convenienza e, quindi, di parametri non giuridici, delle modalità di azione dell'Amministrazione in vista della realizzazione degli interessi affidati dalla Legge alle sue cure. Del resto, la posizione della Cassazione avalla quell'orientamento emerso nella giurisprudenza della Corte dei Conti (ex multis I Sezione Giurisdizionale Centrale, Sentenza nr. 346 del 2008, Sezione Giurisdizionale Abruzzo, Sentenza nr. 67 del 2005, Sezione Giurisdizionale Marche, Sentenza nr. 886 del 2004, Sezione Giurisdizionale Veneto, Sentenza nr. 938 del 2004) secondo il quale il limite della insindacabilità non sussiste, e dunque non può essere invocato dal presunto responsabile del danno, allorché le scelte discrezionali, da cui sia derivato il nocumento patrimoniale, siano contrarie alla Legge o si rivelino gravemente illogiche, arbitrarie, irrazionali, contraddittorie o antieconomiche, atteso che la predetta insindacabilità concerne la valutazione delle scelte tra più comportamenti legittimi attuati per il soddisfacimento dell'interesse pubblico perseguito e non ricomprende, al contrario, le scelte funzionalmente deviate rispetto al superiore e fondamentale

principio del buon andamento, presidiato e difeso dall'articolo 97 della Costituzione. Sulla specifica tematica, non è trascurabile rammentare che anche il Giudice amministrativo ravvisa la possibilità di sindacare le scelte discrezionali ove queste presentino palesi errori di fatto, aspetti di manifesta irrazionalità ovvero evidenti contraddizioni logiche, oltre che nell'ipotesi del contrasto con le norme di Legge (ex multis Consiglio di Stato, Sezione IV, Decisione nr. 4409 del 2003, Sezione V, Decisione nr. 345 del 2000).

Applicando alla fattispecie in esame le descritte coordinate ermeneutiche, frutto dell'elaborazione giurisprudenziale pluriennale riveniente dalla Suprema Corte e dagli altri plessi giudiziali in precedenza citati, è possibile affermare con certezza che il convenuto SOLINAS non può sfuggire alle sue responsabilità e sottrarsi alla valutazione della sua condotta da parte di questi Giudici contabili, sotto il profilo, tra l'altro, del tassativo rispetto del canone di legalità, formale e sostanziale, atteso che la proposta di nomina concernente la suddetta Curto non è un atto politico ma un atto di alta amministrazione, quindi sicuramente sindacabile nel presente giudizio; del resto, che la prefata proposta non sia configurabile quale atto politico si evince con preclare evidenza dalle modalità procedurali che sono state seguite dalla Regione Sardegna, nel senso che non si trattava di una scelta devoluta al Presidente libera ed affrancata da qualsiasi regola, bensì di una selezione pubblica previa divulgazione di uno specifico avviso, che fondamentalmente ricalcava, pur con una forma molto più snella e veloce, un concorso pubblico e, soprattutto, che poneva un chiaro ed imprescindibile autolimite all'esercizio della descritta discrezionalità, nel senso che i candidati dovevano essere in possesso dei titoli legittimanti individuati dalla

Legge regionale e da quella statale, dal cui scrupoloso esame non poteva prescindersi, tenendo conto che gli stessi avrebbero dovuto ricoprire posizioni di direzione di altissima caratura al vertice della struttura burocratica dell'Ente autonomo, e quindi snodi fondamentali per l'esercizio della funzione amministrativa a beneficio della collettività dei cittadini sul territorio.

Nemmeno la seconda doglianza pregiudiziale, connessa con la prima ed imperniata sull'invocata esimente politica, merita l'adesione della Sezione per evidente carenza dei suoi presupposti fondanti.

Al riguardo, preme preliminarmente rammentare che l'articolo 1, comma 1 ter, della suddetta Legge nr. 20 del 1994, recita che "Nel caso di atti che rientrano nella competenza propria degli Uffici tecnici o amministrativi la responsabilità non si estende ai titolari degli Organi politici che in buona fede li abbiano approvati ovvero ne abbiano autorizzato o consentito l'esecuzione"; ciò chiarito, la giurisprudenza pressoché unanime che si è pronunciata sulla descritta tematica, per un verso, ha affermato che la citata scriminante non è applicabile nei casi in cui l'Organo politico abbia esercitato un'attribuzione propria, mentre i suddetti uffici abbiano espletato solo funzioni di carattere istruttorio ovvero consultivo e, comunque, di mero supporto strumentale (ex multis II Sezione Giurisdizionale Centrale, Sentenze nnrr. 303 del 2003 e 613 del 2022, Sezione Giurisdizionale d'Appello Sicilia, Sentenza nr. 47 del 2024), per altro verso, ha espresso il canone che la predetta esimente opera, in ogni caso, esclusivamente quando la decisione da cui deriva il danno ingiusto sia stata assunta in materie di particolare difficoltà tecnica e giuridica, dovendosi altrimenti ritenere che l'evidenza dell'erroneità dell'atto sia tale da escludere la necessaria diligenza e la stessa buona fede del

titolare dell'Organo politico (ex multis I Sezione Giurisdizionale Centrale, Sentenza nr. 282 del 2002, Sezione Giurisdizionale Sicilia, Sentenza nr. 1712 del 2005, Sezione Giurisdizionale Lazio, Sentenza nr. 2087 del 2005, Sezione Giurisdizionale Basilicata, Sentenza nr. 143 del 2007). Nel caso specifico, da un lato, la proposta di affidamento dell'incarico avanzata dal citato SOLINAS, dall'altro, la firma del Decreto di nomina e di quello di proroga da parte della predetta SATTA, rientravano nelle loro competenze istituzionali di Presidente della Regione ed Assessore competente, e le conseguenti scelte assunte dai medesimi non presentavano particolari problematicità o la necessità di risolvere questioni complesse, dovendosi procedere unicamente alla verifica dei requisiti in capo al candidato prescelto, non trascurando di considerare, tra l'altro, che l'Autorità politica di vertice ed il menzionato Assessore potevano sempre contare, nell'effettuazione della valutazione devoluta alle loro prerogative proprie, sull'ausilio e sulla qualificata collaborazione ed assistenza di tutti i membri del loro articolato staff. In tale ottica, l'interpretazione autentica del suddetto comma 1-ter, esplicitata dalla Legge nr. 1 del 2026 che ha modificato ed integrato la Legge nr. 20 del 1994, secondo il quale "il secondo periodo si interpreta nel senso che la buona fede dei titolari degli Organi politici si presume, fino a prova contraria, fatti salvi i casi di dolo, quando gli atti adottati dai medesimi titolari, nell'esercizio delle proprie competenze, sono proposti, vistati o sottoscritti dai responsabili degli Uffici tecnici o amministrativi, in assenza di pareri formali, interni o esterni, di contrario avviso", non sposta minimamente, ad avviso di questi Giudici, il baricentro dell'assunto sopra lumeggiato: in primo luogo, l'inciso "nell'esercizio delle proprie competenze" contenuto nella suddetta

disposizione di interpretazione autentica, alla luce di una piana e lineare attività esegetica, deve intendersi riferibile all'esercizio non già delle competenze che rientrano nelle prerogative tipiche dell'Organo politico, come nella fattispecie in esame, bensì, al fine di garantire la necessaria armonia e compatibilità con la prefata formulazione enunciata nel secondo periodo del comma 1-ter, delle competenze attribuite al medesimo Organo e volte ad approvare, autorizzare o consentire l'esecuzione di atti che spettano agli Uffici tecnici o amministrativi, con il precipitato che la descritta disposizione ermeneutica certamente non si attaglia alla condotta realizzata dai convenuti, i quali, pertanto, per i motivi già in precedenza tratteggiati, non possono avvalersi della cosiddetta "esimente politica"; in altri termini, e con maggiore ampiezza esplicativa, la descritta esimente riguarda unicamente, ricorrendo determinate condizioni, gli atti che rientrano nelle competenze della componente burocratica, i quali siano stati avallati dall'Organo politico (ex multis II Sezione Giurisdizionale Centrale, Sentenza nr. 56 del 2025, III Sezione Giurisdizionale Centrale, Sentenza nr. 88 del 2026).

Non essendo state sollevate dalla difesa dei tre convenuti altre questioni pregiudiziali o preliminari, la Sezione procederà alla disamina delle articolate argomentazioni di merito poste a fondamento dell'azione di responsabilità da parte dell'Ufficio Requirente, e delle correlate controdeduzioni esternate dai legali dei medesimi.

In ordine alla contestazione formulata a carico dei menzionati convenuti, nella veste, rispettivamente, di Organi politici in seno alla Regione Sardegna e di Capo di Gabinetto del Presidente dell'Ente autonomo, il Collegio non reputa

convincente e condivisibile la tesi accusatoria prospettata dalla Procuratrice Regionale nell'atto di citazione; in tale visuale, prescindendo dai molteplici rilievi critici formulati da tutti i patrocinatori, con sfumature diverse ed articolate, circa l'insussistenza degli altri elementi strutturali dell'illecito, la posizione dei medesimi può essere definita per motivi di economia processuale in funzione della ragione più liquida ed assorbente, che risalta immediatamente dalla lettura degli atti di causa (ex multis Cassazione, nnrr. 6762 del 2021 e 21859 del 2024, SS.UU., nr. 24172 del 2025), afferente al difetto dello stesso danno erariale contestato dal Pubblico Ministero contabile nell'atto introduttivo, posto che, a parere di questi Giudici, l'Avvocato Curto era certamente in possesso dei titoli legittimanti per ricoprire l'incarico affidatole.

Su tale versante, occorre focalizzare l'attenzione sulla circostanza che il menzionato legale è iscritto all'Albo degli Avvocati di Cagliari dal 14.12.1998, con abilitazione all'esercizio della professione forense dinanzi alle Magistrature superiori dal 17.07.2015; ne discende, quale diretto ed immediato corollario, che la prefata Curto era indubbiamente in possesso dei requisiti richiamati dall'avviso del 21.06.2019 con riferimento all'articolo 29, comma 1, della L.R. nr. 31 del 1998, intitolato "Dirigenti esterni", anche senza considerare la disposizione di interpretazione autentica riveniente dalla L.R. nr. 25 del 2019, fermo restando che una piana lettura costituzionalmente orientata della disposizione regionale in questione depone in maniera univoca per l'affermazione secondo la quale la medesima, anche in epoca precedente all'entrata in vigore della norma di esegesi autentica in parola, avrebbe dovuto essere integrata con le prescrizioni contemplate dall'articolo 19 del Decreto Legislativo nr. 165 del 2001, che fissa

dei titoli legittimanti alternativi, come d'altra parte nitidamente evidenziato dall'Ufficio Legislativo del Ministero della Pubblica Amministrazione nel parere in data 26.07.2019 richiesto dalla convenuta VIVARELLI. Muovendo da siffatte coordinate ermeneutiche, preme osservare che il predetto avviso prevedeva che l'incarico potesse essere attribuito "a persone in possesso di comprovata qualificazione professionale, che abbiano svolto attività in Organismi ed Enti pubblici o privati ovvero Aziende pubbliche o private con esperienza acquisita per almeno un quinquennio in funzioni dirigenziali"; l'Avvocato Curto, che nel momento di indizione della suddetta procedura selettiva poteva vantare oltre venti anni di esercizio ininterrotto della professione forense, anche davanti alle Magistrature superiori a partire dal 2015, era quindi certamente in possesso, per un verso, di una elevata e comprovata qualificazione professionale, ulteriormente corroborata dai molteplici incarichi professionali e di insegnamento attestati nel suo CV, per altro verso, della condizione concernente lo svolgimento per almeno un quinquennio delle funzioni dirigenziali, posto che la medesima aveva diretto e gestito sin dal 14.12.1998 lo Studio legale di cui era contitolare insieme al Prof. Costantino Murgia. Nell'ottica della sussistenza di quest'ultimo requisito, reputa il Collegio che la conduzione costante e continuativa di un importante e noto Studio professionale possa certamente integrare l'elemento afferente allo svolgimento di funzioni dirigenziali, considerato che il generico riferimento alla suddetta attività contenuto sia nella disposizione regionale che in quella nazionale, senza l'indicazione di parametri specifici e minimali, non autorizza ad escludere dal novero delle funzioni dirigenziali, anche nella prospettiva di non vulnerare gli articoli 3 e 24 della Costituzione, la direzione di uno Studio Legale,

il quale per definizione presuppone sempre l'impiego di alcuni dipendenti, atteso che, ad avviso della Sezione, l'elemento qualificante non risiede tanto nel numero di collaboratori da coordinare, considerato che notoriamente alcuni Uffici dirigenziali, pubblici o privati, possono contare sull'apporto di pochissime persone, bensì nella capacità di analisi, identificazione dei problemi, approfondimento delle cause, scelta della soluzione migliore e raggiungimento degli obiettivi monitorando periodicamente i correlati risultati, sempre nel rigoroso rispetto delle procedure amministrative e tecniche in diretta connessione con le singole fonti normative, tutti fattori che certamente vengono valorizzati e vieppiù esaltati in maniera permanente e costante nella conduzione di uno Studio professionale con la disamina annuale di centinaia di controversie in plurime branche del Diritto. Militano a favore del precedente arresto della Sezione, corroborandone in modo cristallino le conclusioni, due ulteriori elementi certamente pertinenti alla fattispecie in esame: 1) in primo luogo, secondo l'univoca giurisprudenza della Corte di Giustizia dell'Unione Europea, gli Studi professionali, compresi naturalmente quelli Legali, debbono essere ricondotti all'alveo delle aziende private; 2) in secondo luogo, risulta dagli atti che l'Avvocato Curto ha condotto e gestito personalmente lo Studio nel quale prestava la propria attività, nel periodo compreso dal 1999 al 2015, in totale autonomia, in quanto al collega di studio vennero attribuiti nel prefato arco temporale diversi incarichi di assoluto rilievo, svolti all'esterno ed anche in città ubicate in Regioni distinte dalla Sardegna, per cui la responsabilità dello Studio legale ricadeva prevalentemente, se non esclusivamente, sulla persona dell'Avvocato Curto. D'altra parte, giova precisare che, alla stregua del

consolidato indirizzo seguito dalla giurisprudenza della Suprema Corte (SS.UU. nr. 3868 del 2026, Sezioni semplici, nnrr. 29817 del 2008, 27888 del 2009, 18703 del 2019 e 24653 del 2025), nell'assetto delineato dal Decreto Legislativo nr. 29 del 1993 e confermato dal Decreto Legislativo nr. 165 del 2001, la riforma della dirigenza pubblica è stata caratterizzata dal passaggio da una concezione della dirigenza intesa come "status", quale momento di sviluppo della carriera dei funzionari pubblici, ad una concezione della stessa dirigenza dal contenuto eminentemente funzionale e gestionale; per tale motivo, la qualifica dirigenziale non esprime solo una posizione lavorativa inserita in una carriera e connotata dallo svolgimento di determinate mansioni, bensì prioritariamente l'idoneità e l'adeguatezza della singola figura a svolgerle concretamente in virtù della sua elevata e comprovata qualificazione pregressa.

In ogni caso, poiché l'interpretazione più corretta e preferibile della disposizione regionale, ad avviso di questi Giudici, è quella che postula la sua diretta integrazione con il dettato dell'articolo 19 del Decreto Legislativo nr. 165 del 2001, era sufficiente per ricoprire l'incarico di cui al citato avviso del 21.06.2019 anche il possesso di uno dei requisiti alternativi sanciti da quest'ultima disposizione normativa, nel senso che le funzioni di Direttore generale possono essere conferite a "persone di particolare e comprovata qualificazione professionale, esterne ai ruoli dell'Amministrazione, che abbiano svolto attività in Organismi ed Enti pubblici o privati, ovvero Aziende pubbliche o private, con esperienza acquisita per almeno un quinquennio in funzioni dirigenziali, o che abbiano conseguito una particolare specializzazione professionale, culturale e scientifica desumibile dalla formazione universitaria e postuniversitaria, da

pubblicazioni scientifiche e da concrete esperienze di lavoro maturate per almeno un quinquennio, anche presso Amministrazioni statali, in posizioni funzionali previste per l'accesso alla dirigenza, o che provengano dai settori della ricerca, della docenza universitaria, delle Magistrature e dei ruoli degli Avvocati e procuratori dello Stato". Ciò chiarito, quale sfondo di carattere generale in cui collocare la delibazione della vicenda in rassegna, l'Avvocato Curto, in qualità di legale iscritto all'Albo di Cagliari dal 14.12.1998, aveva indiscutibilmente maturato una qualificata ed elevata esperienza di lavoro ventennale in posizione funzionale prevista per l'accesso alla dirigenza, come confermato, tra l'altro, anche dall'articolo 32 della L.R. nr. 31 del 1998 che indica tra i soggetti rientranti in siffatta condizione le persone esercenti una libera professione con almeno cinque anni di iscrizione al relativo Albo; la medesima, inoltre, aveva pacificamente raggiunto pure una particolare e conclamata specializzazione professionale, culturale e scientifica desumibile dalla formazione universitaria e postuniversitaria, nonché dalle sue molteplici pubblicazioni scientifiche, come emerge dai titoli e dagli incarichi certificati nel CV, oltre ad avere svolto il ruolo di docente in ambito universitario quale "cultore della materia".

In definitiva, a prescindere dalla scelta attinente all'interpretazione estensiva o restrittiva della disposizione di cui all'articolo 29, comma 1, della L.R. nr. 31 del 1998, l'Avvocato Curto, diversamente da quanto sostenuto in citazione dalla Procura Regionale, era in possesso dei titoli legittimanti per rivestire l'incarico di Direttore generale della Presidenza della R.A.S., che dovevano raggiungere unicamente il parametro minimo richiesto dalle pertinenti fonti normative in materia, non trattandosi di una procedura concorsuale che presupponeva una

tassativa valutazione comparativa tra i diversi candidati, come precisato anche dal TAR Sardegna nel relativo giudizio, per cui l'affidamento del suddetto mandato alla stessa si rivela pienamente legittimo. Atteso che il menzionato professionista legale poteva certamente vantare i requisiti richiesti dalla selezione in rassegna, come ampiamente argomentato dal Collegio nell'ordito motivazionale, la previa verifica in ordine alla presenza di dirigenti interni idonei a ricoprire il descritto incarico diviene cedevole e recessiva, sul rilievo decisivo che l'elemento fiduciario espresso dall'Autorità politica prevale sul canone sopra delineato, essendo espressamente sancita la possibilità di ricorrere a figura esterna dal prefato articolo della L.R. in questione, purché in possesso dei necessari titoli legittimanti.

Le altre molteplici eccezioni sollevate dalle difese dei convenuti devono ritenersi assorbite.

Per tutto quanto precede, il Collegio assolve i convenuti SOLINAS Christian, SATTA Valeria e VIVARELLI Maria Grazia dagli addebiti che gli sono stati contestati dalla Procura Regionale.

Con riferimento al diritto inerente al rimborso delle spese legali sostenute dai medesimi, prosciolti nel merito, la Sezione, ai sensi dell'articolo 31, comma 2, del Codice di giustizia contabile, liquida gli onorari dei difensori da porre a carico della Regione Sardegna, applicando i parametri e le disposizioni di cui al D.M. nr. 55 del 2014 e successive modificazioni, nella misura di Euro 4.000,00 (quattromila//00) a favore dei convenuti SOLINAS e SATTA per ciascuno di essi, e di Euro 3.000,00 (tremila//00) a favore della convenuta VIVARELLI, cui occorre aggiungere per tutti gli importi le spese generali nella percentuale del

15%, oltre IVA e CPA secondo Legge.

Nulla per le spese di giudizio.

P.Q.M.

La Corte dei Conti, Sezione Giurisdizionale per la Regione Sardegna, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando,

ASSOLVE

i convenuti SOLINAS Christian, SATTA Valeria e VIVARELLI Maria Grazia dagli addebiti che gli sono stati contestati dalla Procura Regionale.

Con riferimento al diritto inerente al rimborso delle spese legali sostenute dai medesimi, prosciolti nel merito, la Sezione, ai sensi dell'articolo 31, comma 2, del Codice di giustizia contabile, liquida gli onorari dei difensori da porre a carico della Regione Sardegna, applicando i parametri e le disposizioni di cui al D.M. nr. 55 del 2014 e successive modificazioni, nella misura di Euro 4.000,00 (quattromila//00) a favore dei convenuti SOLINAS e SATTA per ciascuno di essi, e di Euro 3.000,00 (tremila//00) a favore della convenuta VIVARELLI, cui occorre aggiungere per tutti gli importi le spese generali nella percentuale del 15%, oltre IVA e CPA secondo Legge.

Nulla per le spese di giudizio.

Così deciso in Cagliari, nella Camera di consiglio del giorno 18 giugno 2026.

Il Giudice Estensore — Il Presidente

(f.to digitalmente Tommaso Parisi) — (f.to digitalmente Donata Cabras)

Depositata in Segreteria il 10.09.2026

Il Dirigente

(f.to digitalmente Paolo Carrus)